

tre anni dopo il concorso, il diritto ai posti che si fossero resi vacanti nello stesso corpo (art. 938). I tre anni erano, poi, ridotti ad uno dal Regolamento del 1895, con l'eventuale obbligo, però, di produrre nuovamente le prove di alcune condizioni (art. 5). Il Regolamento del 1914 prescriveva, invece, come le norme oggi vigenti (art. 4), mentre, infine, quello del 1923 stabiliva che coloro i quali avessero conseguito il certificato d'idoneità per un porto avrebbero potuto ottenere l'estensione ad altro porto, sottoponendosi alla sola prova di esame relativa alla conoscenza tecnica del porto chiesto (art. 3).

Vogliamo qui, intanto, aggiungere che, poichè il periodo di tirocinio, cui gli aspiranti sono sottoposti, altro non è che un esperimento pratico diretto a *confermare* l'idoneità conseguita attraverso l'esame teorico, non possono gli aspiranti essere licenziati al termine di quel periodo di prova con ordinanza del comandante del compartimento, se non per quegli stessi motivi, vagliati, però, al lume della pratica, per i quali avrebbero potuto essere riprovati agli esami teorici. In altri termini, i requisiti per essere ammessi piloti effettivi sono gli stessi di quelli per esser nominati aspiranti, con in più la condizione di provare, durante il periodo di tirocinio, di saper dare esecuzione pratica alle cognizioni che teoricamente si è dimostrato di avere. Se, per tanto, il Comandante del Compartimento stimi opportuno licenziare un aspirante per altri motivi che non siano i suddetti, egli avrà violato le norme disciplinanti il concorso; potrà, perciò, l'aspirante leso esperire contro l'atto illegale il ricorso davanti agli istituti di Giustizia amministrativa nei modi di legge ⁽⁶⁰⁹⁾.

126. - Marittimi assunti in servizio provvisorio. — Non sempre il reclutamento avviene nelle forme ordinarie. In circostanze eccezionali — che poi son quelle di cui parla l'art. 27 del Regolamento, in materia di provvedimenti rela-

(609) Così scrive il GIAQUINTO, vol. II., *op. cit.*, p. 39: « L'osservanza del concorso non è stabilita per la tutela degli interessi individuali, ma unicamente « ed interamente per assicurare l'oculata ed imparziale scelta di buoni funzionari, e solo, per eventuale coincidenza dei primi con l'interesse pubblico, ne « deriva a quelli la indiretta tutela e difesa ».